

In aggiunta, l'Italia ha chiesto a tutti i creditori bilaterali, membri e non del Club di Parigi, di seguire il suo esempio nello spingersi oltre quanto deciso nelle varie sedi internazionali, favorendo di conseguenza la liberazione di preziose nuove risorse finanziarie che, in linea con quanto ribadito nelle recenti conferenze delle Nazioni Unite, consentano ai Paesi HIPC di avviare o consolidare in modo incisivo uno sviluppo sostenibile, potendo quindi partecipare a pieno titolo alle dinamiche economiche e finanziarie internazionali. Al riguardo, è opportuno segnalare che nel 2003 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno deciso di andare oltre e di procedere alla cancellazione del 100 per cento dei propri crediti *pre cut off date (cod)* come minimo. Più in generale, all'interno del Club di Parigi, in seguito alle recenti decisioni prese dalle Autorità spagnole e russe, i paesi creditori cancellano su base regolare il 100 per cento dei crediti di aiuto, sia *pre* che *post cut off date*, con l'eccezione dell'Austria che si limita al *pre cod* (la Finlandia non vanta crediti *post cod*, Russia e Svezia non hanno crediti di questo tipo; Norvegia e Svizzera hanno già cancellato i loro crediti), mentre per i crediti commerciali Austria, Belgio, Francia, Giappone, Olanda, Svezia e Svizzera continuano a limitarsi al solo *pre cod*. La Finlandia non ha crediti *post cod* e la Norvegia ha deciso di comunicare la propria decisione in merito solo dopo la concessione delle cancellazioni finali, in conseguenza della politica delle Istituzioni Finanziarie di includere nel calcolo del fabbisogno al *completion point* le cancellazioni addizionali bilaterali, dato che in tal modo viene ridotto il beneficio per i paesi debitori e alterato il *burden – sharing* tra i creditori.

Per quanto riguarda i creditori multilaterali, che come menzionato in precedenza rappresentano il 45 per cento dei costi totali dell'Iniziativa, otto, che rappresentano lo 0,6 per cento del costo a carico di questa categoria di creditori, non hanno ancora comunicato le proprie intenzioni<sup>7</sup>. La partecipazione all'Iniziativa dei creditori multilaterali avviene attraverso risorse dei paesi donatori, direttamente (Fondi fiduciari)

---

<sup>7</sup> - Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Economic Community of West African States (ECOWAS), Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank), Banque de Development des Etats des Grand Lacs (BDEGL), Conseil de l'Entente (FEGECE), Fondo Centroamericano de Estabilizacion Monetaria (FOCEM), Islamic Solidarity Fund for Development (IFSID), Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC).

o indirettamente (reddito netto, proventi degli investimenti degli attivi). I costi della cancellazione del debito della Banca Mondiale e dei creditori regionali e sub regionali sono sostenuti attraverso il *Debt Relief Trust Fund*, oltre che, per quanto riguarda l'IDA, dai contributi dei donatori nell'ambito delle periodiche ricostituzioni. Il Fondo, la cui operatività è stata rivista nel 2008, è alimentato da parte del reddito netto della Banca Mondiale e da risorse dei paesi donatori, pari finora a circa 3,8 miliardi di dollari. All'interno di questo ammontare, gli Stati Uniti rappresentano il maggiore singolo donatore con 750 milioni di dollari, seguiti dal Regno Unito con 501, dalla Germania con 402, dalla Francia con 285, dal Giappone con 258, dall'Olanda con 254 e dall'Italia con 215, mentre aggregando i dati, l'Unione Europea è il primo donatore con 2,3 miliardi di dollari, seguita dagli Stati Uniti con 750 milioni. I costi della partecipazione del Fondo Monetario, stimati in 4,6 miliardi di dollari in valore attuale netto al 2009 per i paesi già qualificati (6,5 miliardi per il totale dell'Iniziativa), sono sostenuti attraverso il Fondo Fiduciario *PRG-HIPC Trust*, amministrato dal Fondo Monetario stesso e alimentato da contributi dei paesi membri e dai proventi dell'investimento delle risorse ricavate dalle vendite di oro effettuate nel 1999 e 2000.

La partecipazione di IDA, FMI e Fondo Africano di Sviluppo è stata recentemente rafforzata con il lancio, avvenuto nel 2006 su impulso dei paesi G8, della *Multilateral Debt Relief Initiative*, che prevede la cancellazione totale dei debiti per i paesi che raggiungono il *completion point* dell'Iniziativa HIPC<sup>8</sup>, alla quale si è aggiunta l'analoga *2007 Initiative* della Banca Interamericana di Sviluppo. La finalità di MDRI e *2007 Initiative* è di liberare ulteriori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDGs) da parte dei paesi che mostrino una *performance* soddisfacente. I costi dell'iniziativa per i quattro creditori multilaterali sono pari a 30,3 miliardi di dollari in valore attuale netto 2009, di cui circa l'88 per cento già concesso ai 30 paesi che hanno raggiunto il *completion point* e ai due paesi inclusi dal FMI per ragioni di

---

<sup>8</sup> - Il FMI ha garantito la cancellazione totale anche ai paesi con reddito pro-capite annuo inferiore alla soglia di 380 dollari, ovvero alla Cambogia e al Tagikistan, per assicurare uniformità di trattamento nell'utilizzo delle risorse.

parità di trattamento. Del costo totale, 19,4 miliardi sono di pertinenza dell'IDA, 4,2 del FMI, 4,2 del Fondo Africano di Sviluppo e 2,6 della Banca Interamericana di Sviluppo.

Il ruolo dei creditori commerciali, che detengono il 6 per cento dei crediti dei 36 paesi già qualificati per l'Iniziativa HIPC, non è evidentemente assimilabile a quello delle altre categorie di creditori, trattandosi di soggetti privati, ma la loro partecipazione può essere determinante in alcuni casi e comunque è destinata ad assumere un'importanza crescente in considerazione della composizione del debito dei paesi che devono ancora completare il percorso previsto dall'Iniziativa. A tale riguardo, va ricordato che questo può avere effetti negativi sul ruolo del Fondo Monetario, che per procedere necessita delle cd. assicurazioni finanziarie, cioè dell'assicurazione che una parte significativa del debito verrà cancellato, e quindi può trovarsi nella situazione di non poter fare la sua parte, o di agire con ritardo, nei confronti di quei paesi che hanno una quota rilevante di debito in possesso di creditori che non vogliono concedere la loro quota di assistenza, con effetti negativi a cascata sul Club di Parigi. Nell'ultimo anno sono stati registrati alcuni progressi con riferimento ai casi della Costa D'Avorio (Club di Londra) e della Liberia (*Debt Reduction Facility*<sup>9</sup>/DRF dell'IDA). In aggiunta, anche l'Afghanistan e la Repubblica Centrafricana hanno ottenuto cancellazioni dai creditori commerciali. Tali miglioramenti sono dovuti sia alla pressione costante che la comunità internazionale ha esercitato negli ultimi anni sia alle riforme alla DRF nel 2008, che consentono di utilizzare lo strumento in modo più efficiente ed efficace. Queste decisioni, peraltro, hanno effetti anche su uno dei principali problemi che la comunità internazionale ha affrontato negli ultimi anni, rappresentato dai cd. *litigating creditors*, cioè da quei creditori che intentano cause contro i paesi HIPC per il recupero dei propri crediti, e in particolare dei fondi specializzati nell'acquisto di debiti in *default* ai fini dell'avvio di procedimenti legali (cd. *distressed debt fund* o *vulture fund*) per il recupero di somme notevolmente superiori. In virtù della pressione costante della comunità internazionale

---

<sup>9</sup> - Si tratta di uno strumento creato nel 1989 per aiutare i paesi a estinguere i loro debiti a sconto nei confronti dei creditori commerciali. Lo strumento, alimentato dal reddito netto della Banca Mondiale e da contributi bilaterali, è intervenuto nel tempo su debiti per circa 9 miliardi di dollari attraverso 24 operazioni di *buyback*, a sostegno di 19 paesi HIPC e 2 *IDA-only*.

(G8, Club di Parigi), di cui si è dato conto nella precedente relazione, nell'ultimo anno si sono registrati notevoli progressi, dato che il numero delle azioni legali in corso è sceso da 33 a 17, ma l'attenzione deve restare alta. A tal riguardo, considerato che il 70 per cento delle cause dei *vulture funds* sono verso paesi africani, nel 2008 la AfDB ha lanciato l'*African Legal Support Facility* per fornire assistenza legale a tali paesi.

## **2.5 – Le iniziative per preservare la sostenibilità del debito**

Come menzionato nei paragrafi precedenti, la comunità internazionale ha messo in campo negli ultimi anni, con l'Iniziativa HIPC prima e con MDRI e *2007 Initiative* poi, lo sforzo più ampio mai realizzato in materia di debito, sia dal punto di vista degli ammontari coinvolti sia per la profondità dell'intervento. Gli effetti estremamente positivi sugli indicatori di debito e di spesa sociale dei paesi debitori descritti nel testo testimoniano dell'efficacia dell'azione.

Tuttavia, la sostenibilità di lungo termine del debito dei paesi HIPC rimane un tema che richiede costante attenzione. La ragione strutturale è duplice: da un lato, nonostante i notevoli progressi in termini macroeconomici e di riforme, alcuni degli elementi di vulnerabilità delle economie dei paesi HIPC sono ancora presenti; dall'altro la profondità dell'azione internazionale ha creato spazio finanziario per nuovo indebitamento. Il rischio è quindi che il bisogno di risorse spinga i paesi HIPC a contrarre nuovi prestiti in misura eccessiva rispetto alla capacità di indebitamento/servizio del debito o a condizioni non coerenti con la stessa, avviando un nuovo ciclo di *lend-and-forgive* con effetti molto negativi sullo sviluppo di questi paesi.

Per questo, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale hanno sviluppato il *Debt Sustainability Framework* (DSF), recentemente rivisto per aumentarne la flessibilità, volto a fornire un quadro di riferimento che aiuti i paesi a basso reddito e i donatori a prendere decisioni di finanziamento dello sviluppo che siano coerenti con la sostenibilità del debito. Di conseguenza, per ogni paese vengono regolarmente condotte

le *Debt Sustainability Analysis* (DSA), che valutano l'evoluzione degli indicatori del debito, sia estero sia pubblico e in valore attuale netto per tenere conto della concessionalità, nei successivi venti anni, alla luce della vulnerabilità agli shock, e dal rapporto tra tali indicatori e le consuete soglie variabili in funzione della qualità di politiche e istituzioni traggono una misura del rischio di *default* dei paesi, che sono classificati in quattro categorie: a) *low risk*, quando tutti gli indicatori sono stabilmente al di sotto delle soglie; b) *moderate risk*, quando gli indicatori sono al di sotto delle soglie ma potrebbero superarle in caso di shock esterni o modifiche alle politiche economiche; c) *high risk*, quando uno o più indicatori sono al di sopra delle soglie; d) *in debt distress*, quando il paese è in *default* o sperimenta difficoltà di pagamento. Tali categorie, nonché le altre informazioni quantitative e qualitative contenute nei DSF/DSA, rappresentano la guida per i termini e le condizioni finanziarie dei finanziamenti nonché per il loro ammontare. Il primo esempio di applicazione è costituito proprio dal cd. *traffic light system* dell'IDA: i paesi *low risk* sono denominati *green light countries* e ricevono prestiti (a condizioni IDA); i paesi *moderate risk* sono denominati *yellow light countries* e ricevono una combinazione di prestiti e doni; i paesi *high risk* sono denominati *red light countries* e ricevono solo doni.

In base ai dati resi disponibili dalle IFIs, la situazione debitoria dei 30 paesi che hanno già raggiunto il *completion point* è decisamente migliore di quella degli altri paesi HIPC e dei non HIPC, sia sotto il profilo quantitativo del rapporto tra valore attuale netto del debito ed esportazioni sia dal punto di vista della qualità di politiche e istituzioni. Il 76 per cento dei paesi che hanno raggiunto il *completion point* è classificato a basso o medio rischio di *debt distress*, rispetto al 73 per cento dei non- HIPC LICs. Nessuno dei paesi che sono usciti dall'Iniziativa presenta una situazione di *debt distress*, rispetto all'8 per cento dei non-HIPC LICs. Nonostante i progressi registrati, 7 paesi *post completion point* sono classificati ad elevato rischio (Burkina Faso, Burundi, Haiti, Gambia, Sao Tomè and Principe, Afghanistan e Repubblica Democratica del Congo). A tal riguardo si evidenzia l'interesse manifestato dalla comunità internazionale per

rafforzare l'analisi sulla sostenibilità del debito secondo i principi e le linee guida del *sustainable lending*, di cui si è dato conto nelle precedenti relazioni.

Le proiezioni della sostenibilità del debito estero dei paesi considerati sono state naturalmente influenzate dalla crisi economico-finanziaria a causa degli effetti negativi provenienti dalla riduzione della crescita, delle entrate fiscali, delle esportazioni, degli investimenti diretti e delle rimesse. Le analisi delle IFIs indicano che la crisi ha avuto sicuramente effetti sulla vulnerabilità del debito, ma non ha provocato un peggioramento della sostenibilità dei paesi che sono usciti dall'Iniziativa HIPC. Questo anche perché lo spazio creato dalla cancellazione del debito non ha prodotto nuovo eccessivo indebitamento, laddove in realtà solo pochi paesi (Etiopia, Ghana) hanno contratto nuovo debito in misura sostanziale ma senza pregiudicare il proprio rating. Le riflessioni avviate nella comunità internazionale, e prevalentemente nel G20, sull'importanza di preservare la sostenibilità del debito dei paesi a basso reddito rafforzando gli strumenti a disposizione dei paesi per migliorare la gestione del debito e le relative iniziative di assistenza tecnica e migliorando la politica di finanziamento a condizioni concessionali, cui si è fatto cenno nella precedente relazione, hanno prodotto la flessibilizzazione del DSF, come citato in precedenza, per tenere maggiore conto delle condizioni specifiche dei paesi, e la revisione delle *facilities* del FMI:

- la Extended Credit Facility sostituirà la PRGF per supportare, con un approccio più flessibile, i LICs nel medio lungo termine;
- la Standby Credit Facility sostituirà lo *Stand-by* per supportare i paesi con problemi di pagamento nel breve termine;
- la Rapid Credit Facility, quale strumento a bassa condizionalità che servirà a garantire un rapido accesso alle risorse del Fondo ai paesi che presentano urgenti problemi di liquidità.

In aggiunta, come menzionato, il FMI ha approvato l'istituzione di un *Post - Catastrophe Debt Relief Trust Fund*, in grado di garantire, in via eccezionale, *debt relief* a quei paesi poveri che sono vittime di catastrofi naturali. Dopo il terremoto che ha

colpito Haiti, si è ritenuto indispensabile creare un Fondo che provveda a liberare risorse aggiuntive per far fronte a problemi di liquidità che i paesi poveri si trovano ad affrontare in seguito ad una catastrofe naturale. Tale strumento sarà utilizzato in aggiunta agli altri strumenti del Fondo Monetario e alle altre forme di assistenza bilaterale e multilaterale.

### **3. Il Club di Parigi**

#### **3.1 – Composizione e modalità di funzionamento**

La legge 209/2000 è finalizzata a "rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati " (art. 1, primo comma).

La sede multilaterale principale è rappresentata dal Club di Parigi, la cui funzione è richiamata dal regolamento di attuazione della legge (DM 185/2001) all'articolo 3, riguardante gli accordi con i paesi HIPC e IDA-*only*, e all'articolo 6, in tema di accordi con gli altri paesi debitori in via di sviluppo.

Il Club di Parigi è un gruppo informale di paesi creditori che si riuniscono 10/11 volte l'anno per negoziare con i paesi debitori accordi di ristrutturazione del debito, a condizioni di mercato o con elementi di concessionalità, in grado di superare le difficoltà di pagamento e/o i problemi di sostenibilità di ciascun paese debitore. Il Club di Parigi conta 19 paesi membri permanenti, che vantano di norma la maggior parte dei crediti nei confronti dei paesi debitori, e invita altri paesi creditori ad unirsi al negoziato quando questi rappresentano una quota significativa dei crediti verso il paese debitore in corso di esame. A tale ultimo riguardo, in considerazione del ruolo che svolgono i flussi di finanziamento dei cd. *emerging lenders*, e principalmente Cina, India e Brasile,

l'attività di *outrreach* del Club di Parigi ha assunto una notevole importanza e ad essa viene dedicata un'attenzione costante.

Il Club di Parigi, che opera dal 1956 e ha finora concluso 415 accordi con 87 paesi per un totale trattato di circa 543 miliardi di dollari, non è un'istituzione internazionale ma opera sulla base di alcuni principi e regole volti a garantire l'efficiente svolgimento dei negoziati e l'efficace attuazione degli accordi, come ad esempio il principio del consenso nelle decisioni, il principio della condizionalità, che lega gli accordi all'attuazione da parte del paese debitore delle riforme concordate tra lo stesso ed il Fondo Monetario, e il principio della solidarietà, che impegna i paesi creditori ad attuare gli accordi bilaterali nei termini concordati nelle sessioni multilaterali.

Il collegamento con quanto determinato in ambito internazionale, e in particolare in seno al Club di Parigi, è fondamentale sotto il profilo politico ed economico, in quanto consente all'Italia di svolgere un'opera di stimolo costante nei confronti degli altri creditori più esposti e in alcuni casi diversamente orientati rispetto alle ragioni della cancellazione del debito ai paesi poveri.

L'efficacia del Club di Parigi, come foro negoziale e di coordinamento, a favore dei Paesi debitori in generale, nonché di quelli HIPC in particolare, può essere illustrata attraverso considerazioni di natura tecnica. Infatti, nelle intese sottoscritte tra i paesi creditori ed il paese debitore è presente una clausola, la comparabilità di trattamento, recentemente rafforzata, con la quale il debitore si impegna a non concedere ad altri creditori condizioni migliori, ovvero con tempi di ripagamento ridotti o minori livelli di concessionalità, di quelle concordate con il Club di Parigi. Si tratta di una clausola fondamentale per il debitore, perché gli conferisce una posizione negoziale più forte nei confronti dei creditori non membri del Club di Parigi per ottenere trattamenti del proprio debito a condizioni generose quanto quelle concesse dal Club di Parigi.

Il Club di Parigi, quindi, è estremamente importante per ottenere globalmente le migliori condizioni possibili a favore dei Paesi debitori più poveri e maggiormente indebitati. In questo contesto, la posizione di avanguardia e di leadership internazionale assunta e svolta dall'Italia è dovuta proprio alla legge 209/2000, che ha aumentato la capacità negoziale del Governo e delle Amministrazioni coinvolte ed ha già permesso di ottenere risultati concreti, inducendo altri Paesi creditori ad operare remissioni debitorie più avanzate rispetto al passato.

### 3.2 – L'*Evian approach*

Nell'ottobre del 2003, in seguito al Vertice dei Ministri delle Finanze G8 di Deauville e al Vertice G8 di Evian, il Club di Parigi ha adottato un nuovo approccio al trattamento del debito estero dei paesi non eleggibili all'Iniziativa HIPC, denominato *Evian approach*.

L'approccio divide il gruppo dei paesi non HIPC in due categorie: i paesi con debito sostenibile e problemi di liquidità e i paesi con debito insostenibile. Ai primi vengono concessi trattamenti del debito partendo dai termini esistenti (in particolare, classici<sup>10</sup> e Houston<sup>11</sup>), ma adattandoli, se necessario, alla specifica situazione del paese debitore. Ai secondi viene invece concesso un trattamento complessivo del debito che è disegnato sulla specifica situazione del paese, strutturato in fasi e condizionato all'impegno del paese debitore di non ricorrere ulteriormente al Club di Parigi, di rispettare gli accordi con il Fondo Monetario e di negoziare con gli altri creditori termini comparabili a quelli concessi dal Club di Parigi.

---

<sup>10</sup> - I termini classici rappresentano il trattamento standard del Club di Parigi. Con essi, i debiti sono riscadenzati a tassi di mercato in 7/15 anni con 2/6 anni di grazia.

<sup>11</sup> - I termini Houston vennero introdotti nel 1990 per migliorare i termini classici nei confronti dei paesi a medio reddito, allungando il periodo di rimborso e introducendo un primo elemento di concessionalità in valore attuale. Con essi, i debiti commerciali sono riscadenzati in 15 anni o oltre, con massimo 10 anni di grazia, a tassi di mercato, mentre i debiti derivanti dalla cooperazione allo sviluppo sono riscadenzati in 20 anni, con 10 anni di grazia, a tassi non superiori a quelli originari.

Sono quindi due gli aspetti essenziali del nuovo approccio: l'analisi di sostenibilità del debito e il *tailoring*. Il primo elemento rappresenta il punto di partenza del nuovo approccio, nel quale si esamina in profondità la situazione debitoria presente e prospettica del paese debitore al fine di identificare la presenza di una situazione di insostenibilità o di crisi di liquidità. Il *tailoring* evidenzia che il trattamento del debito, ovvero le condizioni, le modalità e i termini della ristrutturazione che il Club di Parigi concorda con il paese debitore, è disegnato sulla situazione specifica di questo, per come essa emerge dall'analisi di sostenibilità.

Sinora, i casi in cui è stato applicato pienamente l'*Evian approach* sono undici: Kenya (accordo multilaterale del 15 gennaio 2004), Gabon (11 giugno 2004), Iraq (21 novembre 2004), Georgia (21 luglio 2004), Kirghizistan (11 marzo 2005), Grenada (12 giugno 2006), alla Nigeria (20 ottobre 2005), Repubblica Dominicana (21 ottobre 2005) e Moldavia (12 maggio 2006), Gibuti (16 ottobre 2008), Seychelles (15 aprile 2009). A Iraq e Kirghizistan è stato accordato un trattamento complessivo e risolutivo del debito, che contempla anche una parziale cancellazione, al fine di ricondurre la posizione esterna del paese su un sentiero sostenibile. Con la Nigeria è stato stipulato un accordo fortemente innovativo, che ha comportato il pagamento degli arretrati e l'utilizzo combinato di una tradizionale cancellazione con un *buyback* a sconto. La Moldavia, la Georgia e il Kenya e Gibuti hanno ottenuto trattamenti modellati ai termini di Houston. Al Gabon e a Grenada è stato concesso un trattamento a partire dai termini classici. Le Seychelles, che non hanno mai beneficiato di trattamenti al Club, hanno ottenuto un trattamento particolarmente generoso in considerazione dell'insostenibilità del debito e degli effetti della crisi finanziaria.

Evidentemente, le caratteristiche di flessibilità descritte fanno sì che l'*Evian approach* rappresenti il principale strumento a disposizione del Club per intervenire a sostegno di paesi non HIPC colpiti dalla crisi, come il recente caso delle Seychelles ha dimostrato.

## 4. Gli Accordi bilaterali di cancellazione

### 4.1 - Lo stato di attuazione

L'Italia, dall'approvazione della legge 209/2000 al 30 giugno 2009, ha sottoscritto 61 Intese multilaterali al Club di Parigi con i paesi più poveri e indebitati, di cui 24 di cancellazione finale, 28 di *interim relief* e 9 a condizioni pre-HIPC.<sup>12</sup> In aggiunta, l'Italia non ha firmato, dato il livello molto ridotto dei propri crediti (cd. *de minimis*), le Intese multilaterali con Mauritania, Mali e Burundi ma, andando anche in questo caso oltre gli accordi internazionali che in tali circostanze prevedono il pagamento immediato, ha comunque proceduto in via bilaterale alla cancellazione di questi importi (cfr. oltre).

Nel periodo luglio 2009 – giugno 2010, e cioè dalla situazione rappresentata nella precedente Relazione, l'Italia ha firmato:

- 5 Intese multilaterali al Club di Parigi, di cui due di cancellazione finale con Repubblica Centrafricana e Repubblica del Congo (ai quali nel periodo si aggiunge Haiti, già evidenziato tuttavia nella precedente relazione),, due di *interim debt relief* con la Repubblica Democratica del Congo e Guinea Bissau, e uno pre- HIPC con le Comore.;
- 5 accordi bilaterali, di cui tre di cancellazione finale con la Repubblica Centrafricana (10 marzo 2010), Haiti (11 maggio 2010) e Repubblica del Congo (2 luglio 2010), e due di *interim* con la Costa D'Avorio (19 novembre 2009) e il Togo (3 febbraio 2010). E' inoltre in corso di negoziato l'accordo con le Seychelles, mentre con le Comore e con la Guinea Bissau saranno

---

<sup>12</sup> - Il Club di Parigi può concedere ai Paesi che devono ancora raggiungere il "decision point" un trattamento anticipato che fornisca loro il respiro finanziario necessario sulla base delle analisi di bilancia dei pagamenti effettuate dal FMI fino alla dichiarazione di eleggibilità all'Iniziativa HIPC rafforzata. Questi accordi sono stipulati di norma ai cd. "termini di Napoli", che prevedono una cancellazione del 67 per cento dei crediti commerciali ed il riscadenzamento dei crediti aiuto in 40 anni, con 16 di grazia..

firmati, a breve, accordi unici in seguito al raggiungimento, rispettivamente, del *decision point* e del *completion point*. Con riferimento alla Repubblica Democratica del Congo, infine, l'Italia firmerà un unico bilaterale in seguito al negoziato di cancellazione finale al Club, previsto per il mese di ottobre.

A titolo riepilogativo, nel periodo ottobre 2001 – luglio 2010 sono stati firmati 55 Accordi bilaterali con paesi HIPC, di cui:

- 20 accordi bilaterali di cancellazione finale: Uganda (17 aprile 2002), Bolivia (3 giugno 2002), Mozambico (11 giugno 2002), Tanzania (18 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (11 marzo 2003), Mali (4 settembre 2003), Benin (19 marzo 2004), Etiopia (3 gennaio 2005), Nicaragua (27 gennaio 2005), Senegal (4 maggio 2005), Ghana (1° giugno 2005), Madagascar (22 novembre 2005), Zambia (16 febbraio 2006), Honduras (29 giugno 2006), Camerun (30 novembre 2006), Sierra Leone (19 aprile 2007), Repubblica Centrafricana (10 marzo 2010), Haiti (11 maggio 2010), Congo (2 luglio 2010);
- 27 accordi bilaterali di *interim debt relief*: Guinea Conakry (22 ottobre 2001), Tanzania (10 gennaio 2002), Malawi (17 giugno 2002: in questo caso trattasi per l'Italia di cancellazione finale in quanto tutte le scadenze cadono nel periodo interinale), Ciad (23 settembre 2002), Benin (8 ottobre 2002), Camerun (23 ottobre 2002), Mali (23 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (12 novembre 2002), Senegal (25 novembre 2002), Ghana (12 dicembre 2002), Sierra Leone (11 marzo 2003), Etiopia (21 marzo 2003), Guinea Bissau (21 marzo 2003), Nicaragua (21 ottobre 2003), Zambia (22 dicembre 2003), Madagascar (8 gennaio 2004), Repubblica Democratica del Congo (26 ottobre 2004), Honduras (18 marzo 2005), Repubblica del Congo (14 settembre 2006), Haiti (5 luglio 2007), Repubblica Centrafricana (14 aprile 2008), Guinea Conakry (23 aprile 2008), Repubblica del Congo (11

dicembre 2008) e Liberia (4 febbraio 2009), Costa D'Avorio (19 novembre 2009), Togo (3 febbraio 2010).

- 8 Accordi bilaterali pre-HIPC: Sierra Leone (22 marzo 2002), Etiopia (5 giugno 2002), Ghana (27 giugno 2002), Repubblica Democratica del Congo (25 aprile 2003), Costa D'Avorio (5 gennaio 2004), Burundi (29 ottobre 2004), Repubblica del Congo (8 luglio 2005), Repubblica Centrafricana (30 gennaio 2008).

In aggiunta, come accennato in precedenza, l'Italia, insieme ai paesi europei interessati, ha cancellato, nell'ottobre 2005, il 100 per cento dei crediti derivanti dai fondi speciali della Comunità Europea amministrati dall'IDA<sup>13</sup> nei confronti dei paesi, 14, che hanno ricevuto tali finanziamenti e hanno raggiunto il *completion point* (Benin, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda e Zambia), per un totale di 2,8 milioni di euro. A questi hanno fatto seguito le cancellazioni a beneficio di Malawi (0,20 milioni), Sierra Leone (0,07 milioni) e Gambia (0,04 milioni), rispettivamente il 19 ottobre 2006, il 16 febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008, e nel periodo della presente relazione del Burundi (0,03 milioni), Haiti (0,147 milioni) e Repubblica del Congo (0,1) per un totale complessivo di 3,28 milioni di euro.

Si evidenzia che l'Italia è uno dei pochissimi paesi a livello mondiale che azzerano l'intero servizio del debito viene azzerato sin dal *decision point*, unitamente agli arretrati accumulati e agli interessi di ritardo maturati, rinviando la cancellazione totale di quanto ancora dovuto al *completion point*. Il nostro paese inoltre procede alla cancellazione integrale della categoria dei debiti *de minimis*<sup>14</sup> nei confronti dei paesi più poveri e indebitati, nello spirito della legge 209/2000, e segnalando anche da un punto

<sup>13</sup> - I crediti derivano dall'accordo firmato il 2 maggio 1978 tra i nove paesi membri della CEE e l'IDA, con il quale a quest'ultima fu affidata la gestione di un fondo per concedere prestiti alle sue condizioni ai paesi a basso reddito.

<sup>14</sup> - Si tratta di quei crediti che, essendo di modesto ammontare in rapporto al totale trattato, non sono inclusi nella ristrutturazione ma devono essere pagati alle scadenze previste.

di vista simbolico la determinazione italiana ad affrontare con risolutezza, sfruttando tutti i canali disponibili, la questione dell'indebitamento dei Paesi più poveri.

L'Italia ha effettuato, nel periodo luglio 2009 – luglio 2010 cancellazioni del debito nei confronti di paesi HIPC per 199,7 milioni di euro, a fronte di 3.259,94 milioni di euro cancellati nel periodo ottobre 2001 – giugno 2009. Sin dall'approvazione della legge 209/2000, l'Italia ha dunque cancellato debiti per 3.459,60 milioni di euro in favore di 32 paesi HIPC. In aggiunta, sono stati firmati accordi di cancellazione con l'Iraq (2.046,14 milioni di euro), la Nigeria (872,30 milioni di euro), la Guinea Equatoriale (34,87 milioni di euro), la Serbia (94,57 milioni di euro) e il Montenegro (14,5 milioni di euro).

Infine, in attuazione del previgente articolo 5 della legge 209/2000, che stabiliva che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale potevano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto concessi dall'Italia al paese o ai paesi coinvolti al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, il 29 novembre 2002 sono stati cancellati circa 20,7 milioni di euro di debito del Vietnam, che aveva subito nel 2000 gli effetti di alluvioni particolarmente rovinose per l'economia locale, il 10 maggio 2004 è stato firmato l'accordo di cancellazione di 20 milioni di euro di debito del Marocco, colpito nel febbraio dello stesso anno da un violento terremoto, il 7 giugno 2004 è stata concessa al Pakistan una cancellazione di 80,98 milioni di euro, per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan, e, infine, 7,67 milioni di euro di crediti di aiuto sono stati cancellati allo Sri Lanka, colpito nel dicembre 2004 dallo Tsunami. Tale articolo è stato modificato con la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), introducendo la possibilità di utilizzare lo strumento della conversione, accanto a quello della cancellazione che viene confermato, in assenza di un Intesa del paese con il Club di Parigi, e di intervenire nei casi di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo, accanto alle gravi crisi umanitarie e alle catastrofi naturali. Il 4 gennaio 2007 è stato firmato un accordo di conversione con il Perù, per 55,36 milioni di euro, il 3 giugno 2007 è stato

firmato un accordo di conversione con l'Egitto, per 77,43 milioni di euro, e il 13 maggio 2009 è stato firmato un accordo con il Marocco, per 20 milioni di euro.

Di conseguenza, il totale cancellato dall'Italia nel quadro della legge 209/2000 ammonta, al luglio 2010, a 6.806,86 milioni di euro. In aggiunta, si rileva, per completezza di informazione, che l'Italia ha firmato accordi di conversione con 13 paesi per 823,23 milioni di euro.

#### **4.2 - La verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge**

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto

con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione. L'art. 5 definisce "uso illecito" il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

Ad oggi sono pervenuti progetti da parte dei seguenti Paesi: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Etiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia Honduras, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambico, Nicaragua, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia.

Il progetto della Guinea-Bissau non è stato accettato per motivi di non conformità alla legge 209/2000, poiché descriveva iniziative non direttamente legate alla riduzione della povertà; la nostra Ambasciata ha sollecitato le Autorità competenti a presentare un nuovo progetto.